



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR E DELL'AREA SPORTIVA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA 1 NEL COMUNE DI SOVICO.

(AI SENSI DELL'ART. 34, CC. 20 E 21 DEL D.L. N. 179/2012 E S.M.I.)

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	<i>Servizio di gestione del bar e dell'area sportiva presso il Centro Sportivo comunale di Via Santa Caterina da Siena 1 nel Comune di Sovico</i>
Ente affidante	<i>Comune di Sovico (MB)</i>
Tipo di affidamento	<i>Concessione</i>
Modalità di affidamento	<i>Gara mediante procedura aperta, suddivisa in 2 lotti</i>
Durata del contratto	<i>8 anni</i>
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	<i>Nuovo affidamento</i>
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	<i>Sovico e Comuni limitrofi</i>

Soggetto responsabile della compilazione

Nominativo	Simona Cazzaniga
Ente di riferimento	Comune di Sovico
Area/servizio	Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia
Telefono	039/2075033
Email	lavoripubblici.ecologia@comune.sovico.mb.it
Data di redazione	16/04/2021

1. INTRODUZIONE

La presente relazione è finalizzata a ottemperare a quanto previsto dall'art. 34, c. 20, del d.l. 18 ottobre 2012, recante *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”* (pubblicato in G.U.R.I. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - in vigore dal 20 ottobre 2012), convertito con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221, ove è previsto, rispettivamente, che *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”, e che “Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013”*.

Il Comune di Sovico è proprietario di una struttura sportiva denominata *“Centro Sportivo Comunale”* ubicata in Via Santa Caterina da Siena 1 (di seguito *“Centro Sportivo”*), costituita da:

- a) Edificio bar e relative pertinenze:
 - un appartamento al servizio del bar;
 - i servizi igienici ad uso del bar e dell'intera struttura;
 - l'infermeria a disposizione dell'intero Centro Sportivo;
 - un'area esterna all'aperto per eventuale posizionamento di tavolini del bar;
 - n. 1 locale interrato ad uso deposito;
 - un locale tecnico;
- b) l'area sportiva così composta:
 - un campo polivalente;
 - un campo da calcio a 11 giocatori;
 - una pista di atletica e spazi annessi;
 - locali spogliatoi 3/4/5/6;
 - n. 3 locali interrati come deposito;
 - un locale tecnico;
 - n. 2 campi da tennis coperti;
 - blocco identificato dal n. 1 e 2 dell'edificio spogliatoio;
 - n. 1 locale nel piano interrato dell'edificio spogliatoio ad uso deposito del tennis.

Con determinazione n. 499 dell'11 dicembre 2014, il Comune di Sovico ha indetto una procedura aperta rivolta a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo di proprietà comunale di Via Santa Caterina da Siena 1 - lotto 1/lotto 2 - per anni 20, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90, c. 25 della legge n. 289/2002, della L.R. n. 27/2006, con previsione dell'applicazione del D.lgs. n. 163/2006, dando atto che il servizio rientrava nell'Allegato IIB (categoria n. 26).

A seguito dell'aggiudicazione definitiva del lotto 1, disposta con determinazione n. 33 del 5 febbraio 2015, in data 16 aprile 2015, il Comune ha sottoscritto con l'Associazione Sportiva Unione Polisportiva Sovicese Associazione Sportiva Dilettantistica di Sovico la Convenzione rep n. 645/2892 per la gestione in concessione del Centro sportivo di Via S. Caterina da Siena 1 - Lotto n. 1 per la durata di anni 20, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.

Tuttavia, con comunicazione in data 3 giugno 2020, prot. n. 5555/2020, la Polisportiva ha segnalato di aver riscontrato oggettive difficoltà sia gestionali che economiche, anche dovute alla chiusura degli impianti sportivi a causa della nota emergenza sanitaria Covid-19, e che tali difficoltà hanno impedito alla stessa di far fronte nell'immediato futuro agli impegni assunti all'atto della formulazione dell'offerta e di presentare adeguata ed idonea cauzione come previsto contrattualmente. Contestualmente, la Polisportiva ha proposto di addivenire ad una soluzione transattiva dell'intera vicenda.

Alla luce di ciò, con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 26/06/2020, il Comune ha deliberato di aderire alla proposta formulata dall'Associazione Sportiva Unione Polisportiva Sovicese A.S.D. di Sovico di risoluzione consensuale della Convenzione per la gestione in concessione del Centro sportivo di Via S. Caterina da Siena 1 - Lotto n. 1 nei termini e secondo le condizioni dalla stessa indicate nella citata comunicazione e ha stabilito che la medesima Polisportiva dovesse provvedere alla riconsegna dell'immobile di proprietà comunale nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, entro e non oltre la data del 31 luglio 2020, con contestuale rinuncia ad ogni eventuale diritto derivante dalla Convenzione e dalla connessa gestione.

In seguito alla riconsegna delle chiavi, avvenuta in data 31/07/2020, il Centro Sportivo Comunale (di seguito, anche solo "*Centro Sportivo*", comprensivo del bar, dell'area sportiva, dei locali e degli impianti che costituiscono il Centro Sportivo) è attualmente nella disponibilità del Comune e il servizio di gestione del Centro Sportivo stesso è sospeso in assenza di gestore.

Quanto, invece, ai campi da tennis siti presso il Centro Sportivo, con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Ecologia n. 14 del 16 gennaio 2019, è stato dato avvio alla procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione del Lotto 2 del Centro Sportivo Comunale di Via Santa Caterina da Siena - Tennis e spogliatoi 1 e 2 - CIG. Z0C2B9552E - Codice SINTEL 120687466 avente ad oggetto l'affidamento in concessione a terzi della gestione e dell'uso del lotto 2 del Centro Sportivo costituito da:

- n. 2 campi da tennis coperti;
- blocco identificato dal n. 1 e 2 dell'edificio spogliatoio;
- n. 1 locale nel piano interrato dell'edificio spogliatoio ad uso deposito.

Con determinazione n. 205 del 26/06/2020, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del lotto 2 in favore di ASD TENNIS & SPORTS OPEN, con sede legale in Via Col di Lana 11 a Seregno – C.F. 91114690158, in possesso delle condizioni previste per l'instaurarsi del rapporto contrattuale con l'Ente Pubblico;

Quindi, in data 03/09/2020, il Comune ha sottoscritto con ASD TENNIS & SPORTS OPEN, con sede legale in Via Col di Lana 11 a Seregno – C.F. 91114690158 - la Convenzione rep n. 680/2020 per la gestione in concessione del lotto 2 Centro sportivo comunale di Via S. Caterina da Siena 1 per anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

Il contratto per la gestione dei campi da tennis di cui al Lotto 2 è attualmente in corso di regolare svolgimento.

Con la presente relazione si intende illustrare quanto richiesto dal legislatore in relazione al suddetto affidamento e, pertanto, precisare:

1. le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a scegliere di affidarsi al libero mercato, tenuto conto della natura dei servizi affidati;
2. i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale eventualmente definiti, con l'indicazione delle relative compensazioni economiche, se previste.

2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Innanzitutto, va evidenziato che a seguito delle modifiche normative recentemente intervenute, nonché del pronunciamento referendario del 2011 (che ha determinato l'abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 e s.m.i.) e delle statuizioni della Corte Costituzionale in materia di disciplina afferente ai servizi pubblici locali (sentenza n. 199/2012, a mezzo della quale la Consulta ha decretato l'incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 e s.m.i.), l'affidamento dei servizi di cui trattasi risulta oggi disciplinato dalla normativa di matrice unionista (così come confermato anche da Cons. Stato, sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762).

In tale prospettiva, occorre rammentare che i modelli gestionali afferenti all'erogazione dei servizi pubblici locali ammessi dall'ordinamento europeo contemplano fra le modalità di assegnazione del servizio:

- a) una gara ad evidenza pubblica esperita per la selezione del soggetto affidatario del servizio, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità e trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

- b) una gara ad evidenza pubblica esperita per la selezione del *partner* privato di una società mista, con l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
- c) il ricorso allo strumento dell'*in house providing*, sussistendone le condizioni tracciate dalla giurisprudenza europea e nazionale ed ora codificate dal d.lgs. n. 175/2016 e dal d.lgs. n. 50/2016.

È quindi nell'ambito di tale ventaglio di ipotesi attualmente ammesse dall'ordinamento eurounitario, che il Comune di Sovico è tenuto a individuare quella maggiormente confacente alle necessità e alle esigenze dell'ente locale e della collettività residente nel territorio comunale.

Ciò detto, il Comune di Sovico, ad esito della valutazione della situazione attuale, ha individuato, tra le modalità gestionali desumibili dall'ordinamento comunitario, quella più coerente con la fattispecie concreta.

Innanzitutto, occorre precisare che la gestione dei campi da tennis è stata regolarmente assentita a seguito di procedura ad evidenza pubblica e, pertanto, l'affidamento in essere è destinato a conservare i propri effetti sino alla sua naturale scadenza, salvo poi eventualmente confluire nel nuovo affidamento attraverso lo strumento giuridico dell'opzione.

Quanto, invece, al servizio di gestione del bar e della restante area sportiva, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa ad esso riconosciuta dall'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, l'Amministrazione Comunale ritiene preferibile affidare in concessione tali servizi mediante il ricorso al libero mercato, ritenendo che l'esternalizzazione a soggetti terzi sia maggiormente in grado di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione delle attività in parola.

Tanto premesso, è di seguito sinteticamente individuato il contesto normativo nella cui osservanza la presente relazione è redatta.

L'art. 34 («*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*»), c. 20 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante «*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*», convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, prescrive come detto agli enti locali interessati alla gestione di un servizio pubblico locale di far sì che l'affidamento del predetto servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito *internet* dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste, mentre il successivo c. 21 della medesima disposizione normativa stabilisce che "*Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea*

devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20".

Più in particolare, la concessione di servizi va ascritta, come *species*, al secondo modello di partenariato pubblico-privato ("PPP") quello istituzionalizzato; essa, invero, implica una cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato che si attua mediante l'attribuzione in favore di un soggetto diverso dall'Amministrazione della precipua missione di assicurare la fornitura di un'opera o di un servizio; in altre parole, tale tipo di PPP altro non è che una "concessione", attribuita in esito ad una selezione competitiva.

A tal proposito, va evidenziato che a seguito delle modifiche normative da ultimo intervenute, nonché del pronunciamento referendario del 2011 (che ha determinato l'abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 e s.m.i.) e delle statuizioni della Corte Costituzionale in materia di disciplina afferente ai servizi pubblici locali (sentenza n. 199/2012, a mezzo della quale la Consulta ha decretato l'incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 e s.m.i.), l'affidamento dei servizi di cui trattasi risulta oggi disciplinato unicamente dalla normativa di matrice unionista (così come confermato, da ultimo, da Cons. St., sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762).

A siffatta conclusione deve pervenirsi anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, il quale stabilisce, al c. 5, lett. b), che *"qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate [comunali], le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali"*.

In tale prospettiva, occorre rammentare che i modelli gestionali afferenti all'erogazione dei servizi pubblici locali ammessi dall'ordinamento comunitario contemplano, fra le modalità di assegnazione del servizio: a) una gara ad evidenza pubblica esperita per la selezione del soggetto affidatario del servizio, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità e trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità; b) una gara ad evidenza pubblica esperita per la selezione del *partner* privato di una società mista, con l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio; c) il ricorso allo strumento dell'*in house providing*, sussistendone le rigide condizioni tracciate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

È pertanto nell'ambito di tale ventaglio di ipotesi attualmente ammesse dall'ordinamento comunitario che il Comune di Sovico dovrà individuare quella maggiormente confacente alle necessità e alle esigenze dell'ente locale e della collettività residente nel territorio comunale.

Sotto un profilo operativo, va rilevato che l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, prevede che i servizi pubblici locali "a rete" di rilevanza economica (fra i quali è da escludersi che i servizi in parola posano essere considerati tali, consistendo gli stessi in attività di natura prettamente locale, non interessato da interconnessione con reti o strutture ubicate a livello

di area vasta) debbano essere organizzati per ambiti o bacini dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, prefigurandone la medesima norma l'individuazione da parte delle Regioni in corrispondenza ai rispettivi territori provinciali, salvo motivata adozione di criteri diversi.

Allo stato, tuttavia, va rilevato che non risulta esser stato istituito dalla Regione Lombardia – in relazione ai servizi pubblici in questione – l'ambito territoriale di cui trattasi, con la conseguenza che, in assenza di difformi interventi di natura organizzativa adottati dai competenti organi e strutture regionali, il Comune ha pertanto la facoltà di procedere in forma singola e sin da subito all'assegnazione dei servizi nel rispetto delle modalità consentite dall'ordinamento comunitario.

3. LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

3.1. LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Centro Sportivo presenta una notevole valenza per il Comune di Sovico per le numerose attività sportive che vengono organizzate, per il numero cospicuo di associazioni e di atleti che lo utilizzano e per le iniziative extra sportive di carattere sociale, culturale e ricreative svolte.

L'Amministrazione comunale ritiene che ricorrere al libero mercato, attraverso il ricorso ad una procedura suddivisa in due lotti – il primo riguardante il servizio di gestione del bar, nonché i servizi di custodia del Centro Sportivo e di pulizia degli spazi comuni ed il secondo concernente la gestione dell'area sportiva – sia la soluzione migliore per garantire un'ottimale ed efficiente gestione dello stesso, in vista del soddisfacimento dei bisogni dei cittadini di Sovico.

Infatti, la gestione di un impianto sportivo rientra nell'area dei servizi alla persona, in quanto viene senza alcun dubbio riconosciuta l'importanza dello sport, inteso come pratica sportiva, ai fini dell'aggregazione sociale, della salute e della formazione dei giovani.

Gestire un impianto sportivo significa gestire un "servizio pubblico" inteso quest'ultimo quale attività esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale.

In tale prospettiva, il servizio di gestione del bar – comprensivo anche del servizio di custodia del Centro Sportivo e di pulizia degli spazi comuni – e dell'area sportiva presso il Centro Sportivo costituiscono attività di pubblico interesse e presentano alcune peculiarità. In primo luogo, tali servizi sono caratterizzati dall'accessibilità, dalla disponibilità e dall'universalità (in termini di capacità di garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile): è necessario garantire ai cittadini che i servizi siano disponibili e accessibili a tutti nella stessa misura.

Quindi, la necessità di avere un assetto organizzativo definito e uno stabile gestore con i necessari requisiti normativamente previsti per gli esercizi di pubblica somministrazione, per assicurare la continuità di erogazione del servizio e che si faccia carico anche degli interventi di riqualificazione degli spazi affidati in concessione e dell'acquisizione dell'attrezzatura della cucina. E ciò anche nella prospettiva che si intende assumere di riservare la gestione dell'area sportiva, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 27/2006, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali che maggiormente sembrano rispondere alle esigenze di una più efficiente ed efficace gestione del servizio.

Al contrario, la gestione diretta dell'impianto sportivo comporterebbe per il Comune di Sovico il farsi carico di esigenze, a volte complesse sia nel campo dell'organizzazione, sia in quello della ricerca delle necessarie risorse per garantire l'autofinanziamento delle spese gestionali. La gestione diretta richiede, inoltre, un impiego razionale delle risorse disponibili e un'adeguata organizzazione e dotazione dei servizi capaci di valorizzare la struttura e di garantire l'esercizio della pratica sportiva da parte della collettività.

3.2. OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE

Dato che la norma citata in premessa e da cui trae origine la presente relazione fa riferimento agli «*obblighi di servizio pubblico e universale*», si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi, da declinare con particolare riferimento al servizio gestione del bar e dell'area sportiva presso il Centro Sportivo.

Da un punto di vista generale, il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "*l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza*".

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale".

In primo luogo, viene ivi precisato che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a particolari utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza.

Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato e affinché l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (ora articoli 107 e 30 108 della Sezione 2 rubricata "Aiuti concessi dagli Stati" del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, denominazione, questa, assunta dal Trattato dopo la sottoscrizione del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007).

In secondo luogo, viene puntualizzato nei documenti comunitari che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito.

Dal punto di vista del consumatore, la congruità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese, e ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali.

Inoltre, la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità e il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale.

Al riguardo si puntualizza che non dovrebbero esistere limitazioni, fa l'altro, per quanto riguarda gli operatori designati ad assumere la totalità ovvero una parte soltanto degli obblighi di servizio universale.

3.3. GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GENERALE

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* sottesa agli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (con continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (nel rispetto del principio di parità).

In tale prospettiva, l'ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'“equilibrio economico” del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza.

In tale prospettiva, secondo la Commissione Europea (Decisione del 29 novembre 2005 n. C 297/04, recante «*Disciplina comunitaria aiuti di Stato come compensazione obblighi servizio pubblico*»), le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro;
- 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;
- 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;
- 4) nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

Inoltre, nel definire i servizi di interesse economico generale gli Stati membri dispongono di ampio margine di discrezionalità definendo gli obblighi reciproci delle imprese in questione e dello Stato o degli enti locali o degli enti regionali, provvedendo ad indicare, in particolare:

- a. la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
- b. le imprese e il territorio interessati;
- c. la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese;
- d. i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
- e. le modalità per evitare sovra-compensazioni e per il loro eventuale rimborso.

In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia. Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico, di realizzare un margine di utile ragionevole.

I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi (variabili e/o di contribuzione al costo fisso e/o connessi a investimenti per infrastrutture) sostenuti per il funzionamento dello specifico servizio di interesse economico generale: perciò, quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del servizio di interesse economico generale, è necessario prevedere obblighi in ordine alla tenuta di una contabilità separata.

Se l'impresa in questione dispone di diritti esclusivi o speciali legati ad un servizio di interesse economico generale che produce utili superiori all'utile ragionevole è possibile stabilire che gli utili derivanti da altre attività al di fuori del servizio di interesse economico generale debbano essere destinati interamente od in parte al finanziamento del servizio di interesse economico generale.

Alla luce di quanto sin qui delineato e con riferimento ai servizi in questione, sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico è opportuno evidenziare che l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico, obblighi, questi, volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a condizioni di qualità simili, e ciò indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), garantendo peraltro la trasparenza e il carattere economicamente accessibile del servizio, principi, questi, validi anche in relazione ai servizi in parola.

Tali obblighi di servizio pubblico consistono in:

- obblighi di esercizio (continuità, capacità, regolarità del servizio) e obblighi di contribuzione della collettività alla gestione del servizio (applicazione all'utenza di importi e condizioni stabiliti ed omologati dalle pubbliche autorità);
- obbligo di attuazione di modalità gestionali che garantiscano il costante svolgimento delle attività dedotte in affidamento e che assicurino, al contempo, efficienti forme di gestione, senza la previsione di oneri eccessivi a carico dell'utenza.

Quindi, gli obblighi di servizio pubblico devono rispondere all'interesse economico generale, svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, essere chiaramente definiti, trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni e garantire parità di accesso ai consumatori e alla collettività.

3.4. GLI SPECIFICI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR E DELL'AREA SPORTIVA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO

Alla luce di quanto sin qui delineato e con riferimento ai servizi in questione, il Comune di Sovico ritiene che la tutela degli interessi e delle necessità sottese alla gestione del servizio di gestione del bar e dell'area sportiva del Centro Sportivo giustifichino interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente e che sia, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto, a garantire determinati *standard* qualitativi e quantitativi a beneficio del Comune, dell'utenza e della collettività.

Ciò deve avvenire attraverso un intervento regolatorio che stabilisca alcuni elementi imprescindibili come i livelli essenziali di servizio e le forme di monitoraggio.

È nel rispetto di tali principi, pertanto, che il Comune di Sovico è tenuto a regolamentare la gestione dell'attività di cui trattasi all'interno del proprio territorio.

In particolare, il Comune di Sovico, dopo aver valutato e apprezzato gli interessi pubblici sottesi a quanto sopra esposto, ritiene di dover imporre, sul proprio territorio, taluni obblighi specifici di pubblico servizio che dovranno essere rispettati dal nuovo gestore dell'attività di cui trattasi.

Preliminarmente, è stato previsto che la gestione dell'Area Sportiva non possa perseguire finalità di lucro, ma debba essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, al fine di conseguire:

- a. la massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili nel Centro Sportivo di Via S. Caterina da Siena;
- b. la promozione di iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione tra attività motoria e benessere psico - fisico;
- c. la formazione di un'etica sportiva improntata ai valori della lealtà e della correttezza;
- d. lo sviluppo di attività volte a favorire l'aggregazione, la solidarietà sociale e la valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

Il gestore da individuarsi nel rispetto dei principi di matrice comunitaria e in base alla concreta modalità di assegnazione del servizio che verrà prescelta dall'ente locale (identificata dall'Ente locale nella gara ad evidenza pubblica), dovrà obbligarsi ad effettuare, senza soluzione di continuità, le seguenti attività:

- offrire una risposta ottimale alle richieste di pratica sportiva della popolazione residente e non, di mantenimento della pratica agonistica;
- coniugare, necessariamente trattandosi di pubblico servizio, l'erogazione dei servizi alle seguenti esigenze di carattere sovra individuale:
 - fruibilità in forma indifferenziata dei servizi erogati da parte dell'utenza che ne faccia richiesta;
 - piena accessibilità ai servizi da parte di fasce sempre più ampie di popolazione;

- previsione di tariffe agevolate per alcune categorie, come meglio di seguito;
 - salvaguardia ed incentivazione dello svolgimento di attività sportiva giovanile e agonistica, con riserva di spazi in fasce orarie concordate e con tariffe agevolate, e organizzazione di corsi gratuiti di apprendimento per i ragazzi delle scuole sovicesi sulla base di accordi con le autorità scolastiche competenti;
- assicurare l'accessibilità e la fruizione per tutto l'anno solare, con l'apertura obbligatoria per sette giorni su sette della settimana, garantendo orari minimi di apertura della struttura e ampio calendario di apertura annuale: l'apertura giornaliera del Centro Sportivo dovrà essere garantita dalle 8.00 alle 23.00, da lunedì a domenica compresa e per un calendario che prevede il funzionamento del servizio annualmente con esclusione di specifiche giornate di chiusura autorizzate dall'Amministrazione Comunale (25 dicembre, 1 gennaio, Pasqua, 15 agosto);
 - garantire il costante svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei giorni e durante gli orari di apertura del Centro Sportivo e durante le manifestazioni organizzate e/o autorizzate dal Comune di Sovico, anche se svolte al di fuori del normale orario di apertura del Centro Sportivo;
 - assicurare l'utilizzo delle strutture dell'Area Sportiva negli orari preventivamente concordati con il Comune di Sovico (indicativamente durante la settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 23.00 e il sabato e la domenica durante gli orari di svolgimento degli allenamenti/campionati e delle prenotazioni);
 - preventivamente comunicare al Comune di Sovico e visibilmente esporre su apposita tabella lavagna a muro o supporto alternativo i prezzi al pubblico per consumazione applicati dal bar;
 - applicare prezzi al pubblico per consumazione al banco non superiori a quelli previsti dal listino periodicamente pubblicato dalla Camera di Commercio della Provincia di Monza e della Brianza e prezzi delle consumazioni con servizio al tavolo stabiliti sulla base di quelli correnti in zona per analoghi esercizi;
 - subordinare lo svolgimento del servizio di gestione dell'Area Sportiva alla previa approvazione da parte del Comune del programma delle attività operative, sportive e ricreative previste per l'anno sportivo, che confluiranno nel Calendario Sportivo annuale predisposto dall'Amministrazione comunale;
 - garantire l'applicazione agli impianti sportivi, per un determinato numero di ore stimato negli atti di gara e soggetto ad incremento in sede di offerta, di tariffe agevolate o gratuite stabilite dal Comune in funzione di particolari categorie di soggetti (associazioni, anche sportive, scuole e soggetti appartenenti alle fasce deboli);
 - assicurare al Comune l'utilizzo a titolo gratuito, per un numero massimo di 60 (sessanta) ore per ciascuno degli anni di durata della concessione, delle strutture dell'Area Sportiva in occasione di particolari eventi organizzati o patrocinati dal

Comune che dovranno essere programmati in coerenza con le attività organizzate nell'ambito dell'espletamento del servizio oggetto di affidamento.

- ammettere gli utenti secondo i criteri e le procedure indicate nel Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Non si prevedono compensazioni economiche per l'assolvimento degli obblighi di diritto pubblico ulteriori e diverse rispetto ai corrispettivi del servizio versati dall'utenza.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA
Simona ing. Cazzaniga**

